



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**  
**Comitato Regionale Sicilia**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI**


Via Marsala 279 – 91100 Trapani

Tel. 0923 364224

Sito web: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [del.trapani@lnd.it](mailto:del.trapani@lnd.it)

PEC: [delegazione.trapani@lndsicilia.legalmail.it](mailto:delegazione.trapani@lndsicilia.legalmail.it)



**CALENDARIO TERZA CATEGORIA**

**STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

**CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**  
**CALENDARIO**  
**STAGIONE 2024/2025**

**GIRONE DI ANDATA**

**1^ GIORNATA**

ATHLETIC CASTELLAMMARE	VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	03/11/24	15:00
CASTELVETRANO 2024	MENFI G.S.D.	03/11/24	14:30
CITTA DI TRAPANI	PETROSINO CALCIO 1969 ASD	03/11/24	14:30
TRASMAZZARO	NUOVA SOCIETA VERDENERO	03/11/24	15:00
Riposa.....	SPORTING ALCAMO ONLUS		

**2^ GIORNATA**

MENFI G.S.D.	CITTA DI TRAPANI	09/11/24	14:30
NUOVA SOCIETA VERDENERO	ATHLETIC CASTELLAMMARE	09/11/24	14:30
PETROSINO CALCIO 1969 ASD	TRASMAZZARO	10/11/24	14:30
VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	SPORTING ALCAMO ONLUS	09/11/24	15:00
Riposa.....	CASTELVETRANO 2024		

**3^ GIORNATA**

ATHLETIC CASTELLAMMARE	PETROSINO CALCIO 1969 ASD	17/11/24	15:00
CITTA DI TRAPANI	CASTELVETRANO 2024	17/11/24	14:30
SPORTING ALCAMO ONLUS	NUOVA SOCIETA VERDENERO	17/11/24	14:30
TRASMAZZARO	MENFI G.S.D.	17/11/24	15:00
Riposa.....	VIRTUS CASTELLAMMARE ASD		

**4^ GIORNATA**

CASTELVETRANO 2024	TRASMAZZARO	24/11/24	14:30
MENFI G.S.D.	ATHLETIC CASTELLAMMARE	23/11/24	14:30
NUOVA SOCIETA VERDENERO	VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	23/11/24	14:30
PETROSINO CALCIO 1969 ASD	SPORTING ALCAMO ONLUS	24/11/24	14:30
Riposa.....	CITTA DI TRAPANI		

**5^ GIORNATA**

ATHLETIC CASTELLAMMARE	CASTELVETRANO 2024	01/12/24	15:00
SPORTING ALCAMO ONLUS	MENFI G.S.D.	01/12/24	14:30
TRASMAZZARO	CITTA DI TRAPANI	01/12/24	15:00
VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	PETROSINO CALCIO 1969 ASD	30/11/24	15:00
Riposa.....	NUOVA SOCIETA VERDENERO		

**6^ GIORNATA**

CASTELVETRANO 2024	SPORTING ALCAMO ONLUS	08/12/24	14:30
CITTA DI TRAPANI	ATHLETIC CASTELLAMMARE	08/12/24	14:30
MENFI G.S.D.	VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	07/12/24	14:30
PETROSINO CALCIO 1969 ASD	NUOVA SOCIETA VERDENERO	08/12/24	14:30
Riposa.....	TRASMAZZARO		

**7^ GIORNATA**

ATHLETIC CASTELLAMMARE	TRASMAZZARO	15/12/24	15:00
NUOVA SOCIETA VERDENERO	MENFI G.S.D.	14/12/24	14:30
SPORTING ALCAMO ONLUS	CITTA DI TRAPANI	15/12/24	14:30
VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	CASTELVETRANO 2024	14/12/24	15:00
Riposa.....	PETROSINO CALCIO 1969 ASD		

**8^ GIORNATA**

CASTELVETRANO 2024	NUOVA SOCIETA VERDENERO	05/01/25	14:30
CITTA DI TRAPANI	VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	05/01/25	14:30
MENFI G.S.D.	PETROSINO CALCIO 1969 ASD	04/01/25	14:30
TRASMAZZARO	SPORTING ALCAMO ONLUS	05/01/25	15:00
Riposa.....	ATHLETIC CASTELLAMMARE		

**9^ GIORNATA**

NUOVA SOCIETA VERDENERO	CITTA DI TRAPANI	11/01/25	14:30
PETROSINO CALCIO 1969 ASD	CASTELVETRANO 2024	12/01/25	14:30
SPORTING ALCAMO ONLUS	ATHLETIC CASTELLAMMARE	12/01/25	14:30
VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	TRASMAZZARO	11/01/25	15:00
Riposa.....	MENFI G.S.D.		

## GIRONE DI RITORNO

### 1^ GIORNATA

MENFI G.S.D.	CASTELVETRANO 2024	18/01/25	14:30
NUOVA SOCIETA VERDENERO	TRASMAZZARO	18/01/25	14:30
PETROSINO CALCIO 1969 ASD	CITTA DI TRAPANI	19/01/25	15:00
VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	ATHLETIC CASTELLAMMARE	18/01/25	15:00
Riposa.....	SPORTING ALCAMO ONLUS		

### 2^ GIORNATA

ATHLETIC CASTELLAMMARE	NUOVA SOCIETA VERDENERO	26/01/25	15:00
CITTA DI TRAPANI	MENFI G.S.D.	26/01/25	15:00
SPORTING ALCAMO ONLUS	VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	26/01/25	15:00
TRASMAZZARO	PETROSINO CALCIO 1969 ASD	26/01/25	15:00
Riposa.....	CASTELVETRANO 2024		

### 3^ GIORNATA

CASTELVETRANO 2024	CITTA DI TRAPANI	02/02/25	15:00
MENFI G.S.D.	TRASMAZZARO	01/02/25	15:00
NUOVA SOCIETA VERDENERO	SPORTING ALCAMO ONLUS	01/02/25	14:30
PETROSINO CALCIO 1969 ASD	ATHLETIC CASTELLAMMARE	02/02/25	15:00
Riposa.....	VIRTUS CASTELLAMMARE ASD		

### 4^ GIORNATA

ATHLETIC CASTELLAMMARE	MENFI G.S.D.	09/02/25	15:00
SPORTING ALCAMO ONLUS	PETROSINO CALCIO 1969 ASD	09/02/25	15:00
TRASMAZZARO	CASTELVETRANO 2024	09/02/25	15:00
VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	NUOVA SOCIETA VERDENERO	08/02/25	15:00
Riposa.....	CITTA DI TRAPANI		

### 5^ GIORNATA

CASTELVETRANO 2024	ATHLETIC CASTELLAMMARE	23/02/25	15:00
CITTA DI TRAPANI	TRASMAZZARO	23/02/25	15:00
MENFI G.S.D.	SPORTING ALCAMO ONLUS	22/02/25	15:00
PETROSINO CALCIO 1969 ASD	VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	23/02/25	15:00
Riposa.....	NUOVA SOCIETA VERDENERO		

### 6^ GIORNATA

ATHLETIC CASTELLAMMARE	CITTA DI TRAPANI	02/03/25	15:00
NUOVA SOCIETA VERDENERO	PETROSINO CALCIO 1969 ASD	01/03/25	14:30
SPORTING ALCAMO ONLUS	CASTELVETRANO 2024	02/03/25	15:00
VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	MENFI G.S.D.	01/03/25	15:00
Riposa.....	TRASMAZZARO		

**7^ GIORNATA**

CASTELVETRANO 2024	VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	09/03/25	15:00
CITTA DI TRAPANI	SPORTING ALCAMO ONLUS	09/03/25	15:00
MENFI G.S.D.	NUOVA SOCIETA VERDENERO	08/03/25	15:00
TRASMAZZARO	ATHLETIC CASTELLAMMARE	09/03/25	15:00
Riposa.....	PETROSINO CALCIO 1969 ASD		

**8^ GIORNATA**

NUOVA SOCIETA VERDENERO	CASTELVETRANO 2024	15/03/25	14:30
PETROSINO CALCIO 1969 ASD	MENFI G.S.D.	16/03/25	15:00
SPORTING ALCAMO ONLUS	TRASMAZZARO	16/03/25	15:00
VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	CITTA DI TRAPANI	15/03/25	15:00
Riposa.....	ATHLETIC CASTELLAMMARE		

**9^ GIORNATA**

ATHLETIC CASTELLAMMARE	SPORTING ALCAMO ONLUS	23/03/25	15:00
CASTELVETRANO 2024	PETROSINO CALCIO 1969 ASD	23/03/25	15:00
CITTA DI TRAPANI	NUOVA SOCIETA VERDENERO	23/03/25	15:00
TRASMAZZARO	VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	23/03/25	15:00
Riposa.....	MENFI G.S.D.		

SOCIETA'	CAMPO DI GIOCO	DIRIGENTE RESPONSABILE	NUM. TELEFONO
ATHLETIC CASTELLAMMARE	LELIO CAPELLA di ALCAMO	IORE ALESSIO	327 8475333
CASTELVETRANO 2024	STALLONE CASTRO DOMENICO di CAMPOBELLO DI MAZARA	CARRARA VINCENZO	339 4917308
A.S.D. CITTA DI TRAPANI	COMUNALE di PACECO	RODRIGUEZ GIACOMO	348 1510147
MENFI G.S.D.	COMUNALE di MENFI	MISTRETTA IGNAZIO	349 8286369
NUOVA SOCIETÀ VERDENARO	CAMPO ALTERNATIVO GIUFFRÈ di SCIACCA	CATANZARO GIUSEPPE	345 3575292
PETROSINO CALCIO 1969 ASD	COMUNALE di PETROSINO	GALFANO BRIGIDA	388 1433884
A.S.D. SPORTING ALCAMO ONLUS	GIORGIO MATRANGA di CASTELLAMMARE DEL GOLFO	LO MONACO GIUSEPPE	392 3699488
A.S.D. TRASMAZZARO	NINO VACCARA di MAZARA DEL VALLO	ASARO GASPARE	329 1317127
VIRTUS CASTELLAMMARE ASD	GIORGIO MATRANGA di CASTELLAMMARE DEL GOLFO	GRASSO GIOVANNI	327 8240621

## **ORARIO UFFICIALE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 4 – pubblicato l'1 luglio 2024**

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2024/2025:

- dal 21 Luglio 2024 ore 16.00
- dal 1° Settembre 2024 ore 15.30
- dal 27 Ottobre 2024 ore 14.30
- dal 19 Gennaio 2025 ore 15.00
- dal 30 Marzo 2025 ore 16.00
- dal 20 Aprile 2025 ore 16.30

La Lega, i Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le proprie esigenze.

## **ARTICOLAZIONE**

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2023/2024;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2023/2024;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

## **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2024/2025, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

## **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

## **ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2024/2025, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 Giugno 2024).

Il termine del 31 Maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2024;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

## **AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA**

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

Regolamento e modalità dei PLAY-OFF verranno pubblicati nei prossimi comunicati ufficiali.

## **ATTIVITÀ GIOVANILE**

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato "Under 18" Dilettanti (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

## **SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e **cinque** calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, **per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2024/2025 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.** Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento



Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali. Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

## **DURATA DELLE GARE**

La gara si disputerà in **DUE** tempi di **45 MINUTI** ciascuno. I calciatori hanno diritto ad un intervallo tra i due periodi di gioco, non superiore ai 15 minuti.

## **TEMPO DI ATTESA**

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara (VEDASI REGOLA 7 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO).

## **AMMENZE PER RINUNCIA**

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

1 <sup>a</sup> rinuncia	€.	100,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€.	200,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€.	400,00

È data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

N.B. - A norma dell'art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.

A norma dell'art. 53 comma 8, delle N.O.I.F. alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie

fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia. ...omississ...

## **TENUTA DI GIOCO**

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

**Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2024/2025, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.**

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2024/2025 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

È consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

## **ASSISTENTI DELL'ARBITRO**

### **Art. 63 - N.O.I.F.**

#### **Direzione delle gare ufficiali**

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

Soltanto per le gare della categoria giovanili "Esordienti" e "Pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i Dirigenti delle Società.

**1 Bis. L'Arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltrare agli Organi disciplinari.**

2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, **di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.** La funzione di **assistente dell'arbitro** è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, **pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.**

3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un

**calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.**

4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.

5. **Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse espulso dal recinto di giuoco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.**

## **RECUPERO DELLE GARE**

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

## **CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA**

Non è previsto nessun obbligo.

## **MIGLIORE FORMAZIONE**

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

## **OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ**

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino - QUALORA POSSIBILE - in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

## **APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.

## **INDIRIZZI E NUMERI UTILI**

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it), accedendo all'"**Area Società**" per mezzo della propria "**ID**" e "**Password**" ed optando, nella "**Scelta Area**" per la voce "**Dati Societari**"; successivamente, nel menu a sinistra, scegliere "**Interrogazioni**" e "**Società**" ed effettuare la ricerca.

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

## **UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

Ai fini dell'utilizzo degli impianti calcistici, in relazione alle competenze della F.I.G.C.-L.N.D. finalizzate esclusivamente a garantire il normale svolgimento delle attività sportive in osservanza delle "regole del giuoco calcio" ed in applicazione della regolamentazione dettata dalle Carte Federali, si precisa che sono da considerarsi idonee quelle strutture munite di regolare omologazione federale. A ogni buon fine, si ricorda che la dotazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (D.M. 18.03.96, D.L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, D.M. 06.06.2005) è di esclusiva competenza della proprietà dell'impianto (pubblica o privata) o del gestore.

**A tal proposito si ricorda che ricadono sulla proprietà (o Gestore) gli oneri e le responsabilità (civili e penali) conseguenti ad inadempienze in ordine alla:**

- **Calendarizzazione di periodici sopralluoghi miranti all'accertamento del mantenimento dei parametri e dei dati metrici riportati nel Verbale di idoneità.**
- **Verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dalla proprietà nel contesto del N.O. alla disponibilità dell'impianto rilasciato dalla stessa in favore della/e Società utilizzatrice/i.**
- **Attivazione di tutte iniziative necessarie all'osservanza delle limitazioni e divieti inerenti la disciplina della pubblica fruizione.**

**Il Segretario**  
*Vincenzo Panfalone*

**Il Delegato Provinciale**  
*Pietro Bruno Lombardo*